

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
1999/C 9/01	Tassi di cambio dell'euro	1
1999/C 9/02	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾	2
1999/C 9/03	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	3
1999/C 9/04	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	4
1999/C 9/05	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	5
1999/C 9/06	Aiuto di Stato — C 61/98 (ex NN 189/97) — Austria ⁽¹⁾	6

Avviso importante agli utenti (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**12 gennaio 1999**

(1999/C 9/01)

1 euro	=	7,443	corone danesi
	=	323,8	dracme greche
	=	9,0955	corone svedesi
	=	0,7066	sterline inglesi
	=	1,152	dollari USA
	=	1,7392	dollari canadesi
	=	129,63	yen giapponesi
	=	1,6072	franchi svizzeri
	=	8,61	corone norvegesi
	=	80,59495	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,809	dollari australiani
	=	2,121	dollari neozelandesi
	=	6,95808	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(1999/C 9/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU L 81 del 26.3.1988, pag. 75).
- Direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 30).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
98/544/NL	Regolamento del segretario di Stato dei Trasporti e delle Acque del ... n. HDTP/98/... JdJ, di esecuzione degli articoli 2, lettera b, e 4, del decreto sull'intercettazione presso le reti e i servizi pubblici di telecomunicazione (regolamento temporaneo sull'intercettazione presso le reti e i servizi pubblici di telecomunicazione)	⁽⁵⁾
98/570/NL	Proposta di legge recante modifica della legge 1963 sulla pesca in relazione all'adeguamento delle norme nel settore della pesca interna	15.3.1999
98/567/UK	Testi tecnici per la Farmacopea britannica 1999 (salvo quelli della Farmacopea europea)	11.3.1999
98/568/DK	TB98 099, prescrizioni tecniche per gli impianti radio per le reti locali di dati HIPER-LAN	8.3.1999
98/569/DK	TB98 100, prescrizioni tecniche per gli impianti a bassa potenza per il rilevamento delle imbarcazioni da diporto	8.3.1999
98/571/A	RVS 3.43, nodi, nodi misti e a esecuzione libera	19.3.1999
98/572/D	Norma di omologazione Reg TP 323 ZV 008 per Repeater T-DAB selettivo di blocco	19.3.1999
98/573/UK	Regolamento 1999 sull'ESB (mangimi e sorveglianza)	21.12.1998
98/574/UK	Decreto 1999 sull'ESB (N.2) (modifica)	21.12.1998
98/575/NL	Proposta di legge recante modifica della legge sui trasporti aerei in merito alla sicurezza dei terreni aeroportuali	18.3.1999
98/576/S	Legge concernente il commercio dei prodotti in metalli nobili	19.3.1999
98/577/S	Regolamento concernente il commercio dei prodotti in metalli nobili	19.3.1999
98/578/S	Regolamento recante modifica al regolamento (1975:49) concernente il punzone comune di controllo, e simili per prodotti in oro, argento o platino	19.3.1999
98/579/A	Regolamento del ministro per le Pari opportunità e la Tutela dei consumatori sulla messa in commercio di puntatori laser (LaserpointerV)	17.3.1999

⁽¹⁾ Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino della direttiva 83/189/CEE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94, secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 83/189/CEE debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 324 del 30 ottobre 1996.

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio (*) sul rilascio delle licenze ai vettori aerei

(1999/C 9/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

AUSTRIA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria A: licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
VIP — AIR GmbH	Seegalerie, Bahnhofstraße 10, A-6900 Bregenz	Passeggeri, posta, merci	27.7.1998

Categoria B: licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
OREST — Immorent Leasing GmbH	Windmühlgasse 22-24, A-1060 Wien	Passeggeri	22.6.1998
B.A.C.H. Flugbetriebs GmbH	Bachgasse 21, A-1160 Wien	Passeggeri, posta, merci	23.6.1998

(*) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio ⁽¹⁾ sul rilascio delle licenze ai vettori aerei

(1999/C 9/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

SPAGNA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Modifica del nome del titolare della licenza (17.7.1998)

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Iberworld Airlines (Denominazione precedente: BCM Airlines)	Paseo de Mallorca, 17 A, E-07011 Palma de Mallorca	Passeggeri, posta, merci	20.11.1996

Categoria B: licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Aeropublic, SL	Urbanización San Blas, 183, E-46740 Carcaixent (Valencia)	Passeggeri, posta, merci	27.8.1998
PRT Aviation, SL	Pep Ventura, 6, E-08240 Manresa (Barcelona)	Passeggeri, posta, merci	18.8.1998

Modifica del nome del titolare della licenza (rettifica GU C 200 del 26.6.1998)

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Sky Services Aviation (Denominazione precedente: Multiaviónica)	Santander, 5-3º, E-28003 Madrid	Passeggeri, posta, merci	20.4.1995

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio ⁽¹⁾ sul rilascio delle licenze ai vettori aerei

(1999/C 9/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

SVEZIA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92 — Rettifica

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
West Air Sweden AB	Box 5433, S-402 29 Göteborg	Passeggeri, posta, merci	6.12.1995

Categoria B: licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92 — Modifica dell'indirizzo

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Arlanda Helicopter AB	Box 136, S-190 45 Stockholm-Arlanda	Passeggeri, posta, merci	21.7.1994
Bromma Flygskola AB	Box 310, S-161 26 Bromma	Passeggeri, posta, merci	25.5.1994
Heliflyg AB	Överstevägen 40, S-784 63 Börlänge	Passeggeri, posta, merci	15.8.1994
Lapplandsflyg/ Lapair AB	Umeå flygplats, S-904 22 Umeå	Passeggeri, posta, merci	30.3.1994
Norrhelicopter AB	Tangogatan 35, S-943 32 Öjebyn	Passeggeri, posta, merci	8.8.1994
Nya Skyline Helikopter AB	Box 51, S-796 22 Älvdalen	Passeggeri, posta, merci	25.5.1994
Väst kustflyg AB	Säve flygplats 2035, S-423 73 Säve	Passeggeri, posta, merci	13.4.1995

Licenze d'esercizio ritirate

Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Blekinge Flyg AB	Målaregatan 18, S-372 30 Ronneby	Passeggeri, posta, merci	29.5.1998
Five Star Flyers AB	Alpstigen 4, S-141 41 Huddinge	Passeggeri, posta, merci	29.5.1998
IM-Air AB	PI 2388, S-980 16 Karesundo	Passeggeri, posta, merci	29.5.1998

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

AIUTO DI STATO

C 61/98 (ex NN 189/97)

Austria

(1999/C 9/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati su una serie di aiuti a favore della società Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG, Austria**

La Commissione ha informato la Repubblica austriaca con la lettera riprodotta qui di seguito dell'avvio della procedura a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE.

«1. PREMESSA

Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG, Heiligenkreuz, Austria (qui di seguito "LLG"), fa parte del gruppo austriaco Lenzing, uno dei primi produttori mondiali di fibre di cellulosa.

LLG produce, oltre ad altre fibre, un nuovo tipo di fibra tessile, denominata Lyocell, ricavata dalla cellulosa naturale. La fibra Lyocell viene utilizzata soprattutto nel campo dell'abbigliamento, in particolare per abiti, pantaloni sportivi, cappotti e jeans. Solo LLG e il gruppo chimico britannico Courtaulds plc⁽¹⁾ possiedono diritti di brevetto per la produzione di questa fibra. Un recente accordo di licenze incrociate consente a LLG e Courtaulds plc di produrre e vendere la fibra tessile Lyocell in qualsiasi parte del mondo e senza restrizioni.

Nel 1995, dopo aver a lungo vagliato diversi siti in vista di una produzione su larga scala della fibra Lyocell, LLG ha optato per il parco industriale Heiligenkreuz-Szentgotthard (qui di seguito "parco industriale"). Il parco industriale è progetto transfrontaliero tra l'Austria e l'Ungheria. Gli impianti di LLG sono situati nella parte austriaca del parco industriale nel Land Burgenland, l'unica zona austriaca ammessa a beneficiare degli aiuti a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. LLG è stata la prima grande impresa ad insediarsi nella parte austriaca del parco industriale.

L'impianto sorge su un'area di 12 ettari. Il complesso comprende una zona di stoccaggio della cellulosa, fabbricati industriali, una zona di stoccaggio delle balle ed edifici amministrativi per un totale di 211 000 m³ su una superficie edificata di 15 000 m². Gli investimenti, inclusi macchinari, impianti e attrezzature, sono ammontati a circa 1,5 miliardi di ATS (108,3 milioni di ECU)⁽²⁾. Il primo impianto di filatura di fibre ha una capacità annua di 12 000 tonnellate. Nel primo semestre 1999 dovrebbe entrare in funzione un secondo impianto, con una spesa di investimento di 600 milioni di ATS (43,3 milioni di ECU).

⁽¹⁾ Dal luglio 1998 Courtaulds plc fa parte dell'impresa internazionale Akzo Nobel, con sede nei Paesi Bassi, che produce medicinali, vernici, prodotti chimici e fibre.

⁽²⁾ <http://www.austria.eu.net/lyocell/english/home.html>

Secondo il Fondo ERP, uno degli organismi pubblici che hanno concesso aiuti di Stato a LLG, gli investimenti comportano i costi seguenti:

Fase di investimento		ATS (milioni)	ECU (milioni)	
Fase I	Fabbricati	463,5	33,5	
	Macchinari	874,7	63,2	
	Altri	70,4	5,1	
	Costi ammissibili	Totale intermedio	1 408,7	101,7
	Investimenti immateriali	83,9	6,1	
	Costi di avviamento	7,4	0,5	
	Costi non ammissibili	Totale intermedio	91,3	6,6
		Totale	1 500,0	108,3
Fase II		Totale	600,0	43,3
Fase I + Fase II		Totale generale	2 100,0	151,6

2. I FATTI

Nel 1994 le autorità regionali del Land Oberösterreich e del Land Burgenland hanno avuto vari incontri con l'autorità di vigilanza EFTA per discutere della loro intenzione di concedere aiuti di Stato a LLG.

Nel 1995, l'ente pubblico Wirtschaftsbeteiligungs AG, Austria (qui di seguito "WiBAG") ha informato la Commissione in via informale della sua intenzione di concedere un aiuto di Stato per gli investimenti di LLG in un nuovo impianto nel parco industriale. Con lettera del 30 agosto 1995, l'Austria ha dichiarato che le informazioni presentate da WiBAG dovevano essere considerate come una notifica ufficiale del governo austriaco e che l'aiuto di Stato in questione sarebbe stato erogato nel quadro del regime di aiuti regionali N 589/95 approvato dalla Commissione con lettera del 3 agosto 1995⁽³⁾. Con lettera del 28 settembre 1995 le autorità austriache hanno trasmesso un complemento di informazioni.

Con lettera del 5 ottobre 1995, la Commissione ha informato il governo austriaco che, presumendo che gli aiuti sarebbero stati erogati nel quadro del

regime di aiuti regionali N 589/95 già autorizzato, non era necessaria una notifica individuale. La Commissione invitava peraltro le autorità austriache ad informarla tempestivamente prima della concessione di eventuali garanzie.

Il 20 novembre 1995 uno studio legale associato ha introdotto una denuncia riguardante il progettato aiuto agli investimenti a favore di LLG. Con lettera del 27 novembre 1995, la Commissione ha risposto allo studio legale che secondo le autorità austriache l'aiuto sarebbe stato erogato nel quadro di un regime autorizzato e che l'intensità cumulata dell'aiuto non avrebbe superato il massimale del 40 % netto consentito per gli aiuti regionali.

Con lettera del 21 aprile 1997 le autorità austriache hanno presentato domanda alla Commissione, sugli appositi formulari, per ottenere il cofinanziamento FESR per due grandi progetti d'investimento nel parco industriale. I progetti riguardavano la Business Park Heiligenkreuz GesmbH (Austria) (qui di seguito "BHP"), che ha sviluppato il parco industriale, e la Wirtschaftspark Heiligenkreuz Servicegesellschaft mbH (Austria) (qui di seguito "WHS"), che ha investito in fabbricati e macchinari per creare una centrale di erogazione di servizi di base alle imprese.

⁽³⁾ La Commissione ha informato le autorità austriache dell'approvazione del regime di aiuti regionali "Modifica delle direttive riguardanti la concessione di contributi a fondo perduto a norma della legge 24 marzo 1994, LGBl. n. 33/1994, recante misure per promuovere lo sviluppo economico del Burgenland, Landes Wirtschaftsförderungsgesetz 1994 — WiFöG".

In questi documenti le autorità austriache affermano che la partecipazione di LLG aveva avuto un notevole impatto sullo sviluppo del parco industriale e che gli impegni assunti dal Burgenland nei confronti di LLG sarebbero stati adempiuti da WHS.

Esse dichiaravano inoltre esplicitamente che WHS avrebbe effettuato investimenti in una centrale destinata ad erogare servizi di base soprattutto a LLG, come era stato garantito dal Burgenland, e che molto probabilmente il Burgenland avrebbe dovuto concedere sovvenzioni a WHS per coprire i probabili flussi di capitale negativi occasionati dall'erogazione dei servizi a LLG.

Il Burgenland ha assunto una serie di impegni in un accordo (qui di seguito "l'accordo") e in una lettera accessoria (qui di seguito "la lettera accessoria") che sono stati firmati ambedue il 21 marzo 1995 dal Burgenland e il 14 giugno 1995 da LLG. Nell'accordo il Land ha promesso varie misure di aiuto. Nella lettera accessoria il Land si è impegnato a fornire i servizi di base a prezzi fissi per la durata di trent'anni.

Il 9 giugno 1997 i servizi della Commissione hanno discusso il caso con le autorità austriache invitandole a fornire ulteriori informazioni e a dimostrare che gli aiuti agli investimenti a favore di BPH e WHS non contenevano anche aiuti indiretti agli investimenti e che i prezzi fissi dei servizi di base non rappresentavano un aiuto al funzionamento per LLG. Non avendo ricevuto le informazioni richieste, la Commissione ha nuovamente espresso le sue riserve con lettera del 28 luglio 1997. Con lettera del 28 agosto 1997 le autorità austriache hanno chiesto una proroga del termine per rispondere alla Commissione. La Commissione si è dichiarata d'accordo. Con lettera del 10 ottobre 1997 le autorità austriache hanno risposto, senza però chiarire i punti più importanti.

Con lettera del 23 dicembre 1997 la Commissione ha informato il governo austriaco di avere iscritto il caso nel registro NN, invitandolo nuovamente a comprovare che LLG ha pagato un prezzo di mercato per gli investimenti infrastrutturali da BPH specificamente per tale impresa e che LLG paga un prezzo di mercato per i servizi di base. Inoltre, la Commissione invitava le autorità austriache a comunicare tutti i contratti connessi con le attività di LLG nel parco industriale e a trasmettere una lista di tutte le misure di aiuto di Stato attuate o proposte a favore di LLG. Con lettera del 2 febbraio 1998 le autorità austriache hanno chiesto un'ulteriore proroga dei termini di risposta. La Commissione si è dichiarata d'accordo. Con lettera del 26 marzo 1998 le autorità austriache hanno risposto, senza però fornire informazioni sufficienti su tutti i punti. Inoltre esse hanno informato la Commissione di alcune misure di stato la cui compatibilità con il mercato comune dava luogo a dubbi. Dopo un incontro con i servizi della Commissione, le autorità austriache hanno trasmesso ulteriori informazioni con lettera del 16 luglio 1998 senza però rimuovere completamente le riserve della Commissione.

3. MISURE DI AIUTO DI STATO NOTIFICATE

La seguente tabella elenca le misure di aiuto di Stato a favore di LLG promesse o proposte conformemente alla lettera delle autorità austriache del 26 marzo 1998.

Tipo di aiuto		Ente erogatore dell'aiuto	Regime	ATS (milioni)	ECU (milioni)
Aiuto agli investimenti	Contributo	Land Burgenland	Non specificato	5,0	0,4
	Contributo	Land Burgenland, FESR	WiFöG	192,5	13,9
	Partecipazione come socio accomandante	WiBAG	Non specificato	300,0	21,7
	Prestito agevolato	Fondo ERP	Regime di aiuti regionali ERP	96,0	6,9
	Contributo	Fondo ERP	Regime di aiuti regionali ERP	19,0	1,4
	Contributo	Governo federale	Articolo 51 (a) AMFG	142,5	10,3
	Contributo	Governo federale	Articolo 51 (a) AMFG	31,0	2,2
	Contributo	Land Burgenland	Non specificato	15,0	1,1
Totale intermedio				801,0	57,8

Tipo di aiuto		Ente erogatore dell'aiuto	Regime	ATS (milioni)	ECU (milioni)
Aiuto per la tutela dell'ambiente	Contributo	Governo federale, FESR	Legge sugli aiuti per la tutela dell'ambiente	76,3	5,5
Aiuto alla formazione	Contributo	AMS Burgenland, FES, Land Burgenland	Articolo 35 a AMFG, Non specificato	9,1	0,7
	Contributo	AMS Burgenland, FES, Land Burgenland	Non specificato	1,3	0,1
	Totale intermedio			10,4	0,8
Aiuto agli investimenti — progettato	Contributo	Land Burgenland	Non specificato	147,0	10,6
Totale generale				1 034,7	74,7

4. VALUTAZIONE DELLE MISURE DI AIUTO DI STATO NOTIFICATE

4.1. Aiuto per l'acquisto di terreni

Le autorità austriache hanno dichiarato che il Burgenland avrebbe concesso un contributo di 5 milioni di ATS (0,4 milioni di ECU) per l'acquisto del terreno, senza però indicare la base giuridica né fornire ulteriori informazioni in merito a tale aiuto.

La Commissione non può giudicare se l'aiuto è stato concesso in base e conformemente ad un regime di aiuti autorizzato o esistente.

4.2. Aiuto agli investimenti nel quadro della legge regionale per la promozione dell'economia del Burgenland (N 589/95)

Le autorità austriache hanno dichiarato che il Land Burgenland ha concesso un contributo di 192,5 milioni di ATS (13,9 milioni di ECU) nell'ambito del regime di aiuti regionali autorizzato N 589/95 e che l'aiuto pubblico comprendeva un cofinanziamento del FESR. Da parte austriaca non sono state fornite ulteriori informazioni in merito a tale aiuto.

La Commissione non può giudicare se l'aiuto del Land Burgenland e il cofinanziamento del FESR sono stati concessi in conformità con il regime di aiuti regionali autorizzato N 589/95.

4.3. Contratto tra WiBAG e LLG

Il 28 giugno 1995 e il 13 luglio 1995, WiBAG e LLG hanno firmato un contratto di "echte stille Betei-

ligung" riguardante l'assunzione da parte di WiBAG di una partecipazione in LLG in qualità di socio acclamante (*). La WiBAG ha messo a disposizione 300 milioni di ATS (21,7 milioni di ECU) di capitale. Il contratto è a tempo indeterminato e prevede l'impegno della WiBAG di non porre termine al contratto nei prossimi trenta anni.

La WiBAG è un'azienda pubblica. Nel 1994 la legge regionale di promozione dell'economia (WiFöG) ha demandato alla WiBAG il compito di attuare misure per promuovere le attività economiche e di erogare aiuti di Stato per conto del Land Burgenland (**).

L'obiettivo del contratto di partecipazione quello di dotare LLG del capitale necessario per attivare gli impianti di produzione di fibre nel parco industriale. La Commissione rileva che non erano stati stabiliti né l'entità delle spese né un calendario di attuazione degli investimenti come prerequisito per l'iniezione di capitale. La Commissione ne deduce che l'apporto di capitale era previsto soltanto per gli investimenti della fase I.

Il capitale conferito mediante tale forma di partecipazione è equiparabile ad un prestito agevolato senza scadenza. WiBAG riscuoterà soltanto l'1% all'anno sul capitale da essa conferito a titolo di partecipazione agli utili di LLG. Se LLG non realizza utili sufficienti per pagare gli interessi a WiBAG, gli importi dovuti sono soggetti a moratoria fino a quando potranno essere integralmente pagati con gli utili. La WiBAG ha dichiarato espressamente

(*) Il contratto di "echte stille Beteiligung" implica che la WiBAG non partecipa alle riserve di rivalutazione né al valore dell'impresa.

(**) <http://www.bnet.co.at/wibag/wirtsch.htm>

che, in caso di fallimento di LLG, essa rinunciarebbe al capitale da essa investito nella partecipazione come socio accomandante. Ciò significa, che, nella peggiore delle ipotesi, la WiBAG perderebbe il 100% del suo capitale investito di 300 milioni di ATS (21,7 milioni di ECU).

La WiBAG ha effettuato tale partecipazione a condizioni che manifestamente non sono conformi a criteri di mercato. La WiBAG, di proprietà dello Stato, non ha perciò agito come un investitore privato. La Commissione presume che l'apporto di capitale della WiBAG a titolo di partecipazione in qualità di socio accomandante non rientri in alcun regime autorizzato esistente.

4.4. Fondo ERP

Con due lettere, datate ambedue 15 dicembre 1995, il Fondo ERP ha concesso due prestiti agevolati, uno di 200 milioni di ATS (14,4 milioni di ECU) e un altro di 300 milioni di ATS (21,7 milioni di ECU). Con lettera del 18 settembre 1996 il Fondo ERP ha concesso un cofinanziamento FESR di 19,0 milioni di ATS (1,4 milioni di ECU) a fronte del prestito agevolato del fondo ERP di 300 milioni di ATS. Il Fondo ERP ha concesso i due prestiti agevolati e il cofinanziamento FESR nell'ambito del regime autorizzato N 315/95 (programma regionale ERP) (*).

I prestiti agevolati sono stati concessi per gli investimenti della fase I per spese ammissibili ammontanti a 1 408,7 milioni di ATS (101,7 milioni di ECU). Secondo le autorità austriache, l'equivalente sovvenzione netto cumulato dei due prestiti ammonta a 69 milioni di ATS (5 milioni di ECU). La Commissione constata che questo importo corrisponderebbe a un equivalente sovvenzione lordo di 96 milioni di ATS (6,9 milioni di ECU).

Sulla base delle informazioni a sua disposizione la Commissione ritiene che i prestiti agevolati e il cofinanziamento del FESR siano stati accordati in conformità con il regime autorizzato N 315/95.

4.5. Aiuto agli investimenti a norma dell'articolo 51 a della legge per la promozione del mercato del lavoro

Il 17 dicembre 1996 la Repubblica austriaca e LLG hanno firmato due accordi riguardanti aiuti di Stato per la creazione di 150 posti di lavoro nel parco industriale. Il primo accordo riguardava un contributo

di 142,5 milioni di ATS (10,3 milioni di ECU) concesso dalla Repubblica austriaca. Il secondo accordo riguardava un cofinanziamento di 31 milioni di ATS (2,2 milioni di ECU) del FESR. Gli accordi sugli aiuti basati sull'articolo 51 a della legge per la promozione del mercato del lavoro (AMFG). Questo regime è stato approvato dall'autorità di vigilanza EFTA (EFTA Surveillance Agency — ESA) sotto il N 94-038.

Ambedue le misure di aiuto sono state concesse, tra l'altro, a condizione che LLG investa 2,1 miliardi di ATS (151,6 milioni di ECU) e che, una volta raggiunta la capacità produttiva di 20 000 tonnellate l'anno, occupi almeno per tre anni almeno 150 dipendenti.

La Commissione constata, tuttavia, che per ottenere il versamento integrale dei contributi di 142,5 milioni di ATS (10,3 milioni di ECU) e di 31 milioni di ATS (2,2 milioni di ECU), LLG ha dovuto comprovare soltanto spese di investimento per 1,48 miliardi di ATS (106,9 milioni di ECU), il che corrisponde ai previsti costi di investimento globali sovvenzionabili e non sovvenzionabili della fase I. Inoltre LLG non ha ancora dovuto comprovare che occupa 150 dipendenti. Fino alla data odierna LLG occupa circa 120 dipendenti. Del resto, gli accordi non prevedono un termine entro il quale LLG avrebbe dovuto occupare 150 dipendenti o investire l'importo totale di 2,1 miliardi di ATS (151,6 milioni di ECU). È stato soltanto indicato che l'impresa non avrebbe ultimato la fase degli investimenti II prima del 1° maggio 1999. Inoltre gli accordi non prevedono l'obbligo di LLG di restituire l'aiuto qualora non adempia tutte le condizioni stabilite negli accordi stessi. È stato semplicemente convenuto che lo Stato ha la possibilità di disporre la restituzione dell'aiuto pubblico.

In considerazione di quanto detto sopra, la Commissione giunge alla conclusione che i contributi sono stati concessi de facto per la fase di investimenti I. Essa rileva anche che con l'aiuto di Stato sono state probabilmente sovvenzionate spese non ammissibili nonché spese che non possono essere sovvenzionate nel quadro dell'attuale regime, dato che possono beneficiare di aiuti esclusivamente nel quadro di un regime di aiuti a favore dell'ambiente (cfr. punto 4.7). Non da ultimo la Commissione si chiede se l'assenza di un obbligo tassativo circa il numero dei nuovi posti di lavoro da creare e la vaga disposizione riguardante l'eventuale restituzione siano conformi con l'articolo 51 a della legge per la promozione del mercato del lavoro.

La Commissione dubita perciò che la Repubblica austriaca abbia proceduto in piena conformità con gli obiettivi e le condizioni della legge sulla promozione del mercato del lavoro.

(* Lettera della Commissione al governo austriaco del 14 luglio 1995.

4.6. Impegno del Land Burgenland

Nell'accordo il Land Burgenland si è impegnato tra l'altro a concedere un contributo di 400 milioni di ATS (28,9 milioni di ECU) a fronte di 1,48 miliardi di ATS (106,9 milioni di ECU) di investimenti.

Le autorità austriache sostengono che il Burgenland ha adempiuto il suo obbligo già nella misura di 385 milioni di ATS (27,8 milioni di ECU). Tale cifra comprende il contributo del Burgenland di 192,5 milioni di ATS (13,9 milioni di ECU) nel quadro del regime autorizzato N 589/95; il contributo di 142,5 milioni di ATS (10,3 milioni di ECU) in base all'articolo 51 a delle legge sulla promozione del mercato del lavoro; il cofinanziamento di 31,0 milioni di ATS (2,2 milioni di ECU) tramite il FESR del citato contributo in base alla legge sulla promozione del mercato del lavoro; e il cofinanziamento di 19,0 milioni di ATS (1,4 milioni di ECU) tramite il FESR riguardante il prestito del fondo ERP di 300 milioni di ATS (21,7 milioni di ECU) conformemente al programma regionale ERP.

La Commissione giunge pertanto alla conclusione che il Land Burgenland deve ancora erogare un contributo di 15 milioni di ATS (1,1 milioni di ECU). Le autorità austriache non hanno chiarito nell'ambito di quale regime il Land Burgenland erogherà questo aiuto di Stato promesso. La Commissione non può perciò verificare se l'aiuto promesso è concesso in conformità e nel quadro di un regime di aiuti autorizzato o esistente.

La Commissione presume che il Land Burgenland abbia promesso l'aiuto per gli investimenti della fase I. Essa ricorda che con l'aiuto di Stato promesso vengono sovvenzionate probabilmente spese di investimento non ammissibili nonché spese che nel quadro dell'attuale regime non possono beneficiare di aiuti dato che possono essere sovvenzionate soltanto nel quadro di un regime di aiuti a favore delle tutela dell'ambiente (cfr. punto 4.7).

4.7. Aiuto ambientale

Con lettera dell'11 gennaio 1996, la Österreichische Kommunalkredit AG ha dichiarato, in nome della Repubblica austriaca, di avere concesso un contributo agli investimenti in materia ambientale di 76,3 milioni di ATS (5,5 milioni di ECU) a fronte di investimenti in materia ambientale di 152,6 milioni di ATS (11,0 milioni di ECU).

L'aiuto è stato concesso in base all'articolo 12, paragrafo 5, della legge sugli aiuti per la tutela dell'am-

biente n. 185/1993 e conformemente alla disciplina del 1993 per le misure antinquinamento delle imprese. La legge e la disciplina 1993 sono state notificate all'autorità di vigilanza EFTA (qui si seguito ESA) come aiuto esistente e registrate dall'ESA sotto il N 93-148. La legge è stata in vigore fino al 1996 quando la Commissione ha autorizzato emendamenti e modifiche.

L'aiuto di 76,3 milioni di ATS (5,5 milioni di ECU) è stato versato in due quote. La prima quota di 26,3 milioni di ATS (1,9 milioni di ECU) includeva un cofinanziamento del 5 % del FESR per attività di ricerca e sviluppo. La seconda quota di 50 milioni di ATS (3,6 milioni di ECU) era prevista a titolo di aiuto ambientale al di fuori del finanziamento comunitario degli aiuti di Stato per finalità regionali.

Per quanto riguarda la prima quota, la Commissione rileva che l'elenco delle spese di investimento ammissibili comprende soltanto investimenti in macchinari e unità produttive, ma nessuna spesa a titolo di ricerca e sviluppo. Per quanto riguarda la seconda quota non è chiaro se le autorità austriache consideravano che l'aiuto fosse concesso ad un'impresa stabilita al di fuori delle zone ammissibili oppure se il cofinanziamento FESR non fosse previsto per questa finalità. L'Austria non ha indicato in che modo le presunte spese ammissibili sono ripartite fra la prima quota dell'aiuto di Stato cofinanziata dal FESR e la seconda quota non cofinanziata dal FESR. Inoltre l'Austria non ha dimostrato l'ammissibilità delle spese di investimento sovvenzionate.

La legge sugli aiuti per la tutela dell'ambiente ha lo scopo di promuovere misure ambientali che conducono ad un sensibile miglioramento degli standard antinquinamento rispetto a quelli prescritti. L'Austria non ha indicato in quale campo l'impresa ottiene sensibili miglioramenti rispetto agli standard prescritti.

L'Austria ha concesso aiuti ambientali nella misura del 50 %. Secondo la legge sugli aiuti per la tutela dell'ambiente soltanto i progetti pilota possono beneficiare di un'intensità massima del 50 % delle spese ammissibili. Ciò significa che l'Austria ha considerato l'impianto come progetto pilota, senza però dimostrare che riveste effettivamente tale carattere. La Commissione fa rilevare che il principale concorrente di LLG, Courtaulds plc, ha iniziato la produzione commerciale della fibra Lyocell negli USA nel 1992. La Commissione dubita perciò che l'impianto di LLG possa essere considerato come un progetto pilota.

La Commissione osserva inoltre che il 27 luglio 1995 LLG ha chiesto un aiuto di Stato alla Kommunalkredit AG. La Kommunalkredit AG ha dichiarato che

avrebbe accettato fatture e pagamenti per prestazioni di data successiva al 27 aprile 1995, e fatture e pagamenti per beni e servizi intermedi anche anteriori a tale data. La Commissione ricorda che l'accordo sugli aiuti è stato stilato l'11 gennaio 1996 e dubita che l'Austria sia effettivamente in grado di dimostrare la necessità degli aiuti per pagamenti e fatture anteriori a tale data.

La Commissione osserva inoltre che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del testo che disciplina gli aiuti per la tutela dell'ambiente, le spese sovvenzionate da altre fonti sono escluse da un aiuto nel quadro di tale regime. Poiché l'Austria ha concesso l'aiuto nel quadro di questo regime, ne consegue che le spese di investimento che l'Austria ha considerato ammissibili ai fini degli aiuti ambientali non possono beneficiare di aiuti di altra fonte. Il testo degli accordi più sopra analizzati sugli aiuti di Stato fa pensare tuttavia che l'Austria ha probabilmente sovvenzionato dette spese di investimenti ambientali con altre risorse.

Di conseguenza la Commissione è del parere che l'aiuto ambientale concesso nel quadro della legge sugli aiuti per la tutela dell'ambiente non è probabilmente in conformità con tale regime esistente.

4.8. Aiuti alla formazione

Un accordo sulla concessione di aiuti alla formazione fra LLG e il servizio del mercato del lavoro (qui di seguito "AMS") è stato firmato il 15 novembre 1995 e il 15 gennaio 1996. L'AMS si è impegnato a concedere aiuti alla formazione fino ad un massimo di 10,2 milioni di ATS (0,8 milioni di ECU) per 37 dipendenti fra il dicembre 1995 e il giugno 1997. Conformemente all'accordo, la formazione dei dipendenti è stata effettuata nel centro di formazione della società madre nel Land Oberösterreich.

Con lettera del 18 giugno 1996 il Land Burgenland ha dichiarato di aderire all'accordo sulla concessione di aiuti alla formazione fra AMS e LLG in modo da attivare un cofinanziamento del FSE. A seguito di tale accordo, il Land Burgenland ha assunto a proprio carico aiuti alla formazione fino ad un massimo di 4,5 milioni di ATS (0,3 milioni di ECU), il contributo di AMS si è ridotto a 600 000 ATS (43 000 ECU) e il cofinanziamento del FSE è ammontato a 5,2 milioni di ATS (0,4 milioni di ECU). LLG ha ricevuto in definitiva 9,1 milioni di ATS (0,7 milioni di ECU), dato che un minor numero di dipendenti ha partecipato al programma di formazione.

AMS ha concesso a LLG un ulteriore importo di 1,3 milioni di ATS (0,1 milioni di ECU) come aiuto alla formazione. In base ad una decisione del 2 dicembre 1997, una parte di questo aiuto è stata assunta dal Land Burgenland.

L'aiuto da parte dell'AMS e del FSE è basato sull'articolo 35 della legge per la promozione del mercato del lavoro. La base giuridica per la quota a carico del Land Burgenland dell'aiuto alla formazione non è stata indicata dalle autorità austriache. La Commissione ritiene che il Land Burgenland abbia concesso l'aiuto alla formazione probabilmente non in base ad un regime di aiuti autorizzato o esistente.

La Commissione rileva inoltre che la WiBAG ha dichiarato con lettera del 19 dicembre 1995 che il Land Burgenland non prevedeva di concedere alcun aiuto alla formazione, ma avrebbe informato la Commissione in caso contrario. Le autorità austriache non hanno trasmesso alcuna informazione prima che il Land Burgenland concedesse l'aiuto alla formazione.

Inoltre la Commissione si chiede se l'aiuto alla formazione sia conforme con la prassi della Commissione nei riguardi di questo tipo di aiuti. Non è chiaro se l'aiuto fosse destinato ad una formazione generale per disoccupati oppure alle esigenze di qualificazione specifiche dell'impresa. In un atto del 4 dicembre 1997 del governo del Burgenland in merito ad una delibera di aiuti del governo regionale, la concessione di in aiuto alla formazione a favore di LLG viene espressamente motivata con la necessità di qualifiche specifiche richieste dall'impresa. La Commissione dubita perciò che l'aiuto alla formazione da parte dell'AMS e del Land Burgenland sia stato accordato in conformità con la legge per la promozione del mercato del lavoro e con la prassi della Commissione in materia di aiuti alla formazione.

4.9. Aiuto agli investimenti progettato

Nell'accordo il Land Burgenland ha proposto di concedere prestiti di 147 milioni di ATS (10,6 milioni di ECU) per gli investimenti di LLG superiori a 1,48 miliardi di ATS (106,9 milioni di ECU), fino ad un massimo di 1,9 miliardi di ATS (137,2 milioni di ECU). Inoltre il Burgenland ha proposto di erogare aiuti della stessa intensità in caso di un aumento della capacità produttiva di LLG a 40 000 tonnellate all'anno.

Nella lettera accessoria il Land Burgenland ha proposto la concessione di un aiuto di Stato con un'intensità del 30% qualora LLG trasferisca al Land Burgenland ulteriori strutture, in particolare la divisione ricerca e un impianto pilota. La Commissione fa rilevare che un trasferimento di impianti e strutture non rientra nella nozione di primo investimento ed è probabilmente incompatibile con il trattato CE.

L'Austria non ha spiegato nell'ambito di quali di questi regimi sarebbero state erogate queste misure d'aiuto. La Commissione non può accertare se tali

misure saranno concesse in base e in conformità con regimi di aiuto autorizzati o esistenti.

4.10. Intensità degli aiuti di Stato citati

In base alla sua relazione annuale, il gruppo Lenzing ha realizzato nel 1997 un fatturato di 7,2 miliardi di ATS (520 milioni di ECU), con un totale di bilancio di 11,6 miliardi di ATS (838 milioni di ECU) e un organico di 4 869 dipendenti⁽⁷⁾. Secondo la raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996, riguardante la definizione delle piccole e medie imprese⁽⁸⁾ e conformemente al criterio di indipendenza ivi stabilito, LLG è una grande impresa. L'impresa è ubicata in una zona dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, in cui si applica un'intensità massima degli aiuti del 40 % netto per le grandi imprese⁽⁹⁾.

L'Austria non ha fornito alla Commissione un'adeguata suddivisione delle spese di investimento né il calendario di attuazione degli investimenti. La Commissione non può perciò valutare se le spese d'investimento hanno diritto ai vari aiuti di Stato, né può calcolare il valore attuale degli investimenti ammissibili. Essa fa tuttavia presente che le spese d'investimento ammissibili sono probabilmente inferiori al-

l'importo di 1,5 miliardi di ATS (108,3 miliardi di ECU) indicato nei vari accordi riguardanti gli aiuti. La Commissione ricorda che, secondo le indicazioni fornite dal fondo ERP, l'importo degli investimenti di 1,5 miliardi di ATS (108,3 milioni di ECU) contiene spese non ammissibili per 83,9 milioni di ATS (6,1 milioni di ECU). Inoltre da tali spese d'investimento ammissibili dovranno essere probabilmente detratte le presunte spese per investimenti ambientali di 152,6 milioni di ATS (11,0 milioni di ECU), che sono state sovvenzionate esclusivamente nel quadro della legge sugli aiuti di Stato a favore delle tutela dell'ambiente. Di conseguenza, le spese d'investimento ammissibili della fase I ammontano probabilmente soltanto a 1 256 milioni di ATS (90,7 milioni di ECU).

L'Austria non ha presentato un calendario da cui risultino le date di erogazione degli aiuti. La Commissione non è perciò in grado di calcolare il valore attuale delle misure di aiuto di Stato in questione.

Di conseguenza la Commissione non può calcolare l'esatta intensità dell'aiuto. Essa è tuttavia del parere che l'intensità cumulata degli aiuti a favore degli investimenti della fase I dovrebbe ammontare, in base alle informazioni disponibili, al 64 % lordo, ossia al 46 % netto.

I dati sono riassunti nella seguente tabella:

Spese	ATS (milioni)	ECU (milioni)	Aiuti di Stato	ATS (milioni)	ECU (milioni)	Intensità lorda	Intensità netta
Spese d'investimento ⁽¹⁾	1 256,1	90,7	Aiuti agli investimenti	801,0	57,8	63,8 %	45,8 %
Spese ambientali	152,6	11,0	Aiuti ambientali	76,3	5,5	50,0 %	36,0 %

⁽¹⁾ Spese d'investimento ammissibili secondo il fondo ERP, senza le spese ambientali.

La Commissione rileva inoltre che LLG occupa finora 120 dipendenti. La somma degli aiuti agli investimenti e degli aiuti ambientali promessi ammonta a 877,3 milioni di ATS (63,3 milioni di ECU). Ciò rappresenta un aiuto per dipendente particolarmente elevato, ossia 7,3 milioni di ATS (527 000 ECU).

5. VALUTAZIONE DELLE GARANZIE

La Commissione ha invitato le autorità austriache ad informarla tempestivamente prima che siano

concesse garanzie a LLG. Le autorità austriache non hanno ottemperato a tale invito.

Nella lettera del 26 marzo 1998 l'Austria ha menzionato alcune garanzie di Stato concesse a fronte di contributi e prestiti per un totale di 692,5 milioni di ATS (50 milioni di ECU).

1) Negli accordi sugli aiuti basati sull'articolo 51 a della legge per la promozione del mercato del lavoro è stato convenuto che una banca o il Land Burgenland oppure la WiBAG avrebbero prestato garanzie a fronte di contributi per un importo di 173,5 milioni di ATS (12,5 milioni di ECU). La Commissione presume che tali garanzie siano state concesse o dal Land Burgenland o dalla WiBAG.

⁽⁷⁾ http://www.lenzing-ag.co.at/ag/investor-relations/gb_download.html

⁽⁸⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

⁽⁹⁾ Decisione ESA dell'11.5.1994 (GU C 199 del 21.7.1994, pag. 7).

2) Il Land Burgenland ha prestato una garanzia per il prestito agevolato del Fondo ERP pari a 200 milioni di ATS (14,4 milioni di ECU), e la società pubblica EB und Hypo-Bank Burgenland Aktiengesellschaft ha prestato una garanzia per il prestito agevolato del Fondo ERP di 300 milioni di ATS (21,7 milioni di ECU). La Commissione presume che il Land Burgenland abbia prestato anche una garanzia per il cofinanziamento FESR di 19,0 milioni di ATS (1,4 milioni di ECU).

La Commissione deduce dalle comunicazioni delle autorità austriache del 26 marzo 1998 che LLG non ha pagato alcuna commissione per queste garanzie.

La Commissione presume che le garanzie non siano state concesse nel quadro di un regime autorizzato o esistente.

6. VALUTAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DEI TERRENI

Nell'accordo il Land Burgenland si è impegnato a offrire un'area di almeno 100 000 m² adeguata alla progettata attività industriale di LLG ad un prezzo non superiore a 60 ATS (4,3 ECU) al m². Inoltre il Land Burgenland si è impegnato a concedere un contributo di 5 milioni di ATS (0,4 milioni di ECU) per l'acquisto del terreno. Nella lettera accessoria il Land Burgenland si è impegnato a mettere a disposizione ulteriori aree alle stesse condizioni.

Nella lettera del 19 settembre 1995 la WiBAG ha affermato che LLG aveva acquistato dei terreni direttamente da vari proprietari privati al prezzo di 60 ATS (4,3 ECU) al m². L'Austria ha dichiarato che lo Stato non ha fornito contributi ai proprietari privati che hanno venduto i loro terreni a LLG.

Nei documenti presentati il 21 aprile 1997 l'Austria ha dichiarato che la BPH progettava di vendere nel parco industriale le aree con raccordo ferroviario al prezzo di 450 ATS (32,5 ECU) al m² e le aree senza raccordo ferroviario al prezzo di 350 ATS (25,3 ECU) al m². La Commissione dubita pertanto che il prezzo di 60 ATS (4,3 ECU) per m² possa essere considerato un prezzo di mercato.

7. VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE

Nell'accordo il Land Burgenland si è impegnato ad attuare le misure di urbanizzazione e infrastrutturazione necessarie per fornire a LLG energia elettrica,

acqua, telecomunicazioni, trattamento delle acque reflue e smaltimento dei rifiuti, nonché per collegare il sito alla rete stradale e ferroviaria. Il costo degli investimenti infrastrutturali sarebbe stato a carico del Land Burgenland.

BPH ha realizzato le misure di urbanizzazione e infrastrutturazione nel parco industriale. Essa ha assicurato l'accesso al sito di LLG tramite la rete stradale e ferroviaria ed ha dotato il sito di approvvigionamento idrico, fognature, elettricità, gas, telecomunicazione e protezione antialluvione. La Commissione presume che LLG non abbia pagato nulla per le misure di urbanizzazione e infrastrutturazione.

L'Austria ha dichiarato che questi investimenti infrastrutturali non rappresentano un aiuto di Stato per LLG ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE, in quanto qualsiasi impresa nel parco industriale può utilizzare le infrastrutture.

La Commissione è del parere che, come risulta dalla lettera delle autorità austriache del 21 aprile 1997, nell'attrezzare il parco industriale si è tenuto conto delle esigenze specifiche di LLG. La Commissione non può perciò escludere che LLG abbia beneficiato di misure di urbanizzazione specifiche per le sue attività. Inoltre essa ritiene che, ad esempio, il raccordo ferroviario del sito di LLG possa essere utilizzato soltanto da LLG e non da altre imprese del parco industriale.

La Commissione tiene conto inoltre del fatto che le imprese austriache devono generalmente pagare dei diritti per le opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione eseguite dallo Stato. Ciò è confermato anche dal fatto che il Land Burgenland si è impegnato ad assumere a proprio carico i costi degli investimenti infrastrutturali. Questo impegno non sarebbe stato necessario, se normalmente le imprese non pagassero per le misure di urbanizzazione e di infrastrutturazione.

Inoltre l'Austria ha dichiarato che BPH non è un'impresa pubblica ed agisce come un investitore privato. La Commissione dubita che BPH sia un'impresa privata, poiché la maggioranza azionaria è posseduta da enti dello Stato. Inoltre le sembra strano che il Land Burgenland possa impegnarsi nei riguardi di LLG ad eseguire gratuitamente le opere di urbanizzazione e infrastrutturazione senza avere un potere dominante su BPH. Infine la Commissione dubita che un investitore privato avrebbe realizzato a titolo gratuito misure di urbanizzazione specifiche per una qualsiasi impresa del parco industriale.

L'Austria ha sostenuto inoltre che, qualora la Commissione dovesse considerare le misure di urbanizzazione e infrastrutturazione come un aiuto, tali misure sarebbero coperte dalla legge per lo sviluppo dell'economia (Wirtschaftsförderungsgesetz, WiFöG) del 1994. La Commissione è del parere che questa regolamentazione probabilmente non copre le eventuali misure gratuite di urbanizzazione e infrastrutturazione realizzate da BPH per LLG, o l'eventuale aiuto del Land Burgenland a favore di BPH perché questa esegua gratuitamente le misure di urbanizzazione e infrastrutturazione per LLG.

8. VALUTAZIONE DEI SERVIZI DI BASE MESSI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE

8.1. Garanzia di prezzo

Nella lettera accessoria il Land Burgenland si è impegnato a mettere a disposizione una serie di servizi come elettricità, vapore, acqua, refrigerazione, aria compressa, trattamento delle acque reflue, smaltimento dei rifiuti e impianti di telecomunicazione. Per tutti questi servizi di base, escluso l'ultimo, il Land Burgenland ha garantito un prezzo fisso per la durata di trent'anni. Tali prezzi fissi possono variare in funzione dei prezzi medi dell'energia negli Stati membri dell'UE.

L'Austria ha dichiarato che inizialmente il parco industriale non era dotato di un sufficiente approvvigionamento in energia elettrica. Il Land Burgenland ha dovuto perciò garantire i prezzi dei servizi di base per promuovere l'insediamento degli impianti produttivi di LLG nel parco industriale. L'Austria ha spiegato che il Land Burgenland avrebbe offerto le stesse garanzie a qualsiasi impresa che si fosse stabilita per prima nel parco industriale.

Inoltre l'Austria considera i prezzi fissi come prezzi di mercato. La Commissione rileva che l'Austria ha semplicemente dichiarato che l'impianto combinato energia-calore consente di produrre elettricità e vapore a prezzi che non sono comparabili con quelli dell'elettricità della rete pubblica. La Commissione presume che l'Austria abbia voluto dire che i prezzi dell'elettricità e del vapore offerti da WHS a LLG sono notevolmente inferiori a quelli pagati dalle imprese al di fuori del parco industriale che sono servite dalla rete pubblica. Per quanto riguarda gli altri servizi, l'Austria non ha fornito alcuna prova attestante che i prezzi fissi sono prezzi di mercato.

8.2. Le imprese partecipanti al parco industriale

Le seguenti imprese partecipano all'erogazione di servizi alle imprese nel parco industriale: WHS,

BPH, Energiezentrale Heiligenkreuz GmbH (qui di seguito "EZH"), Burgenländische Erdgasversorgungs-Aktiengesellschaft (qui di seguito "BEGAS"), ÖFWG — Fernheizwärmeprojektierungs- und -errichtungsgesellschaft mbH (qui di seguito "ÖFWG") e Abwasserverband Jennersdorf.

- 1) WHS svolge un ruolo centrale nell'ambito della complessa rete di imprese citate. Essa mette a disposizione delle imprese del parco industriale i servizi di base, come energia, vapore, acqua, acqua di raffreddamento, aria fredda, aria compressa e trattamento delle acque reflue. Essa ha effettuato investimenti in una centrale di servizio che produce acqua fredda, aria fredda e aria compressa ⁽¹⁰⁾.
- 2) BPH ha costruito le infrastrutture del parco industriale per la distribuzione dei servizi alle imprese ivi insediate ⁽¹¹⁾.
- 3) EZH ha investito in un impianto combinato energia-calore che produce elettricità e vapore con gas naturale. EZH distribuisce elettricità e vapore a WHS.
- 4) BEGAS rifornisce WHS di gas naturale.
- 5) ÖFWG gestisce la centrale di servizi per WHS e l'impianto combinato elettricità e calore per EZH. ÖFWG è anche proprietaria dell'area su cui WHS ha costruito la centrale di servizi. WHS approvvigiona ÖFWG di gas naturale. ÖFWG fornisce a WHS i servizi di base prodotti nella centrale. ÖFWG fornisce a EZH energia elettrica e vapore.
- 6) Il consorzio Abwasserverband Jennersdorf gestisce un impianto di depurazione delle acque reflue. WHS ha stipulato un contratto con tale consorzio per il trattamento delle acque reflue delle imprese del parco industriale.

L'Austria ha sostenuto che i servizi sono stati messi a disposizione da imprese private e che pertanto i relativi prezzi devono essere considerati come prezzi di mercato.

⁽¹⁰⁾ Gli investimenti di WHS ammontano a 430 milioni di ATS (32 milioni di ECU). WHS ha ricevuto aiuti agli investimenti pari a 159 milioni di ATS (11,5 milioni di ECU), di cui 63 milioni di ATS (4,5 milioni di ECU) dal FESR.

⁽¹¹⁾ Gli investimenti complessivi sono stati valutati in 386 milioni di ATS (27,9 milioni di ECU) e comprendono acquisto di terreni, costruzione di strade, fognature, erogazione di elettricità, acqua, gas ed illuminazione stradale. BPH ha ricevuto aiuti agli investimenti per 143 milioni di ATS (10,3 milioni di ECU), di cui 57 milioni di ATS (4,1 milioni di ECU) dal FESR.

La Commissione è del parere che questo argomento sarebbe giustificato soltanto qualora le presunte imprese private si fossero impegnate ad adempiere gli impegni assunti dal Land Burgenland nei riguardi di LLG, in particolare la fornitura di servizi di base a prezzi fissi per il prossimo trentennio e ciò senza alcun aiuto da parte del Burgenland. Le autorità austriache non lo hanno dimostrato.

Inoltre non è stato dimostrato che WHS, EZH, ÖFWG e BEWAG sono imprese private.

- 1) Gli azionisti di WHS sono il Dr. Mauler con il 51 % e WEBU Wirtschaftsengineering Burgenland GmbH (qui di seguito "WEBU") con il 49 %. Gli azionisti di WEBU sono Glöckner GmbH con il 51 % e l'azienda pubblica WiBAG con il 49 %. L'Austria non ha reso nota l'identità del Dr. Mauler. Poiché gli investimenti complessivi di WHS sono valutati a 430 milioni di ATS (31 milioni di ECU) e il fabbisogno di capitale della WHS oltrepassa la capacità finanziaria normale di un soggetto privato, non è da escludere che il Dr. Mauler sia il fiduciario di un organismo pubblico e che la WHS debba pertanto essere considerata un'impresa pubblica. Il ruolo centrale di WHS nell'adempimento degli impegni assunti dal Land Burgenland nei riguardi di LLG può ugualmente indicare che WHS è controllata dal Land Burgenland o per contratto o tramite una partecipazione azionaria.
- 2) BPH è detenuta al 5 % dal comune di Heiligenkreuz (Marktgemeinde Heiligenkreuz), al 5 % dal comune di Szentgotthard (Stadtgemeinde Szentgotthard), e al 90 % dalla WEBU. Di conseguenza anche se Glöckner GmbH fosse un'impresa privata, la maggioranza azionaria della BPH è controllata da enti pubblici.
- 3) EZH è posseduta in parti uguali dalla società pubblica Verbund-Beteiligungsgesellschaft mbH e dalla società pubblica BEWAG Burgenländische Elektrizitätswirtschafts AG. EZH è perciò un'impresa pubblica.
- 4) La Commissione presume che BEGAS sia un'impresa pubblica.
- 5) L'unico azionista di ÖFWG è la Gesellschaft für energie- und umwelttechnische Projekte GmbH. L'Austria non ha comunicato l'identità degli azionisti dell'ultima impresa citata e non ha precisato se l'impresa è di proprietà privata o pubblica.

- 6) La Commissione presume che il consorzio per lo smaltimento delle acque reflue Abwasserverband Jennersdorf sia un organismo pubblico a cui è associata WHS.

8.3. Nessuna prova dei prezzi di mercato

L'Austria ha dichiarato esplicitamente che WHS ha investito in una centrale di servizi per fornire soprattutto a LLG i servizi di base che erano stati garantiti dal Land Burgenland. L'Austria deve dimostrare che LLG paga un prezzo di mercato per il funzionamento degli impianti e che il prezzo comprende un'adeguata remunerazione degli investimenti effettuati da WHS nella centrale di servizi.

Secondo le autorità austriache, WHS ha finanziato integralmente gli investimenti in un impianto di trattamento delle acque del consorzio Jennersdorf. Le autorità austriache hanno dichiarato che l'unità di pretrattamento industriale è stata creata esclusivamente per le esigenze di LLG. L'Austria deve dimostrare che il prezzo imputato a LLG per il trattamento delle acque comprende non soltanto i costi d'esercizio ma anche un'adeguata remunerazione degli investimenti effettuati da WHS.

Le autorità austriache non hanno tuttavia dimostrato che i prezzi fissi dell'energia, vapore, acqua, aria fredda, aria compressa e depurazione delle acque corrispondono ai prezzi di mercato.

La Commissione ha anzi rilevato forti indizi che fanno presumere che i prezzi fissi siano inferiori ai prezzi di mercato.

- 1) La Commissione si chiede come il Land Burgenland abbia potuto garantire i servizi a prezzi di mercato visto che all'epoca non erano disponibili aziende erogatrici.
- 2) La Commissione dubita che i prezzi dei servizi, come depurazione delle acque, fornitura di acqua, aria compressa e vapore, possano avere la stessa evoluzione dei prezzi dell'energia elettrica. La Commissione sottolinea, in particolare, che i prezzi dell'acqua e della depurazione delle acque reflue aumenteranno probabilmente in misura rilevante rispetto al prezzo dell'elettricità.
- 3) La Commissione si chiede se una qualsiasi azienda privata erogatrice di servizi avrebbe stipulato un contratto per la fornitura di servizi a prezzi fissi per la durata di trenta anni, mentre LLG può denunciare il contratto già nell'anno 2001.

- 4) L'Austria ha dichiarato che il Land Burgenland dovrà probabilmente concedere contributi a WHS per coprire i previsti flussi di capitale negativi conseguenti alla fornitura di servizi a favore di LLG.
- 5) L'Austria ha dichiarato espressamente nella lettera del 25 marzo 1998 che le garanzie del Land Burgenland costituiscono un aiuto al funzionamento; l'Austria considera che l'aiuto al funzionamento si giustifica a causa degli svantaggi strutturali della regione.

La Commissione fa inoltre rilevare che il fornitore di gas naturale BEGAS non fornisce direttamente il gas naturale a ÖFWG, gestore della centrale di servizi e dell'impianto combinato energia-calore, bensì alla WHS che lo fornisce a sua volta a ÖFWG. La Commissione non può escludere che WHS approvvigioni ÖFWG ad altre condizioni, il che potrebbe incidere sui costi di produzione e sul prezzo dei servizi di base.

9. CONCLUSIONI

Le conclusioni della Commissione possono essere sintetizzate come segue:

- 1) La Commissione non può accertare se il contributo per l'acquisto del terreno di 5 milioni di ATS (0,4 milioni di ECU), l'aiuto agli investimenti di 192,5 milioni di ATS (13,9 milioni di ECU) nel quadro della legge regionale per la promozione dell'economia del Land Burgenland, nonché l'impegno del Land Burgenland riguardante il restante importo di 15 milioni di ATS (1,1 milioni di ECU) sono stati concessi sulla base e in conformità con regimi autorizzati.
- 2) La Commissione dubita che l'Austria abbia concesso tutte le misure di aiuto di Stato notificate in conformità con regimi esistenti, in particolare il contributo di 173,5 milioni di ATS (12,5 milioni di ECU) conformemente all'articolo 51 a della legge sulla promozione del mercato del lavoro e l'aiuto per la protezione dell'ambiente di 76,3 milioni di ATS (5,5 milioni di ECU) conformemente all'articolo 12, paragrafo 5, della legge sugli aiuti per la tutela dell'ambiente.
- 3) La Commissione presume che l'apporto di capitale di 300 milioni di ATS (21,7 milioni di ECU) fornito da WiBAG a titolo di partecipazione come socio accomandante e l'aiuto alla formazione del Land Burgenland non siano coperti da un regime autorizzato o esistente. La Commissione dubita che l'aiuto alla formazione da parte di AMS e del Land Burgenland sia stato concesso in conformità con la prassi della Commissione in materia di aiuti alla formazione.
- 4) La Commissione non può giudicare se la progettata concessione dell'aiuto agli investimenti del Land Burgenland di 147 milioni di ATS (10,6 milioni di ECU), dell'aiuto agli investimenti per elevare la capacità produttiva a 40 000 tonnellate e dell'aiuto agli investimenti per il trasferimento di impianti nel parco industriale avrà luogo in base o in conformità con regimi autorizzati. Inoltre la Commissione è del parere che un aiuto per il trasferimento di impianti non sarebbe probabilmente compatibile con il mercato comune.
- 5) La Commissione è del parere che l'intensità cumulata dell'aiuto notificato per la fase di investimenti I supererà probabilmente il massimale del 40 % netto previsto per gli aiuti regionali. Inoltre la Commissione rileva che l'aiuto notificato corrisponde ad un importo pro capite eccezionalmente elevato, pari a 7,3 milioni di ATS (527 000 ECU) per dipendente.
- 6) La Commissione rileva che lo Stato ha fornito garanzie a fronte di contributi e prestiti per un importo di 692,5 milioni di ATS (50 milioni di ECU). La Commissione presume che LLG non abbia pagato alcuna commissione e che le garanzie non siano coperte da un regime autorizzato.
- 7) La Commissione dubita che il prezzo di 60 ATS (4,3 ECU) al m² per il terreno di 12 ettari rappresenti un prezzo di mercato e che proprietari privati abbiano venduto dei terreni a LLG senza alcun incentivo da parte dello Stato.
- 8) La Commissione è del parere che LLG ha probabilmente beneficiato a titolo gratuito delle misure di urbanizzazione e infrastrutturazione eseguite da BPH per le esigenze specifiche di LLG.
- 9) La Commissione dubita che LLG paghi un prezzo di mercato per i servizi per i quali il Land Burgenland ha dato una garanzia di prezzo trentennale.

Le misure summenzionate rappresentano probabilmente un vantaggio gratuito per LLG. Esse potrebbero consentire a LLG di ridurre sensibilmente i propri costi di investimento e operativi e di migliorare in tale modo la propria situazione finanziaria in maniera sostanziale e duratura. Per la fibra Lyocell, il principale concorrente di LLG è il gruppo chimico britannico Courtaulds plc, il quale commercializza la

fibra sotto la marca Tencel. Tuttavia LLG è in concorrenza anche con altri produttori di fibre stabiliti in vari Stati membri. Il mercato delle fibre soffre di un eccesso di capacità produttiva. Le misure citate rischiano perciò di pregiudicare la situazione economica dei concorrenti di altri Stati membri⁽¹²⁾.

Di conseguenza, le misure citate rappresentano probabilmente misure di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, dato che falsano probabilmente o rischiano di falsare la concorrenza fra Stati membri.

La Commissione presume che varie misure di aiuto citate non rientrino in regimi autorizzati o esistenti e siano perciò illegittime.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-47/91 (Repubblica Italiana/Commissione delle Comunità europee), del 5 ottobre 1994⁽¹³⁾, se la Commissione ha dei dubbi sulla compatibilità di aiuti individuali con la decisione con cui ha autorizzato il regime di aiuti, essa può ingiungere allo Stato membro interessato di fornirle entro un dato termine tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per consentirle di pronunciarsi sulla compatibilità dell'aiuto controverso con la decisione con cui essa ha autorizzato il regime di aiuti. Se lo Stato membro non fornisce alla Commissione le informazioni richieste, la Commissione può disporre la sospensione dell'aiuto e valutarne direttamente la compatibilità con il trattato CE come se si trattasse di un nuovo aiuto.

Per quanto riguarda le seguenti misure, la Commissione dubita a giusto titolo che l'Austria abbia applicato i regimi di aiuti così come sono stati autorizzati dalla Commissione o notificati all'ESA come regimi di aiuti esistenti. Si tratta degli aiuti in base all'articolo 51 a della legge sulla promozione del mercato del lavoro, in base all'articolo 12, paragrafo 5, della legge sugli aiuti per la tutela dell'ambiente, in base alla legge regionale per la promozione dell'economia del Land Burgenland e in base ad ulteriori regimi di aiuti che l'Austria deve ancora specificare.

La Commissione invita perciò l'Austria, entro un mese dalla ricezione della presente lettera, a trasmetterle tutti i documenti, elementi d'informazione e dati necessari per la valutazione della

compatibilità delle misure di aiuto, e in particolare a fornirle tutti i dettagli sui seguenti punti:

- 1) l'aiuto agli investimenti di 173,5 milioni di ATS (12,5 milioni di ECU) in base all'articolo 51 a della legge per la promozione del mercato del lavoro: dimostrare che i due elementi del contratto, la condizione non tassativa riguardante il numero di nuovi posti di lavoro da creare e la vaga disposizione riguardante la restituzione dell'aiuto, sono conformi a tale regolamentazione;
- 2) l'aiuto ambientale di 76,3 milioni di ATS (5,5 milioni di ECU) a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, della legge sugli aiuti per la tutela dell'ambiente: dimostrare che l'impianto è un progetto pilota tenendo conto del fatto che Courtaulds plc ha iniziato la produzione commerciale della fibra Lyocell già nell'anno 1992; dimostrare che le spese di investimento sovvenzionate sono ammissibili al beneficio degli aiuti ambientali ed erano necessarie per migliorare sensibilmente gli standard antinquinamento rispetto a quanto prescritto dalle norme; indicare quali standard prescritti dalle norme sono stati migliorati e in che misura; spiegare perché è stato concesso un finanziamento FESR per R&S e dimostrare la necessità dell'aiuto;
- 3) l'aiuto agli investimenti di 192,5 milioni di ATS (13,9 milioni di ECU) nel quadro della legge regionale per la promozione dell'economia del Land Burgenland: dimostrare che l'aiuto è stato concesso in conformità con la regolamentazione autorizzata;
- 4) le misure di urbanizzazione e infrastrutturazione effettuate da BPH specificamente per l'impresa LLG: indicare in dettaglio i costi sostenuti per fornire a LLG gli accessi ferroviari e stradali, elettricità, acqua, telecomunicazioni e trattamento delle acque reflue; dimostrare che l'aiuto è stato concesso in conformità con la regolamentazione autorizzata della legge regionale per la promozione dell'economia del Land Burgenland;
- 5) l'impegno del Land Burgenland riguardante misure di aiuto per 15 milioni di ATS (1,1 milioni di ECU): dimostrare che gli aiuti sono concessi in base e conformemente al regime autorizzato;
- 6) il contributo agli investimenti di 5 milioni di ATS (0,4 milioni di ECU) per l'acquisto di terreni: indicare la base giuridica e l'ammissibilità

⁽¹²⁾ Corte di giustizia europea, 14.9.1994, Spagna/Commissione, C-278-280/92. Racc. 1994, pag. I-4103.

⁽¹³⁾ Corte di giustizia europea, Racc. 1994, pag. I-4635.

dell'investimento in base ad un regime autorizzato o esistente;

- 7) il contratto tra WiBAG e LLG su una partecipazione di 300 milioni di ATS (21,7 milioni di ECU) da parte di WiBAG in qualità di socio accomandante: dimostrare che l'aiuto è stato concesso in conformità con un regime autorizzato o esistente;
- 8) gli aiuti alla formazione di 10,4 milioni di ATS (0,8 milioni di ECU) da parte di AMS, FSE e Land Burgenland: dimostrare che gli aiuti sono stati concessi in base e in conformità con un regime autorizzato o esistente;
- 9) il progettato aiuto agli investimenti del Land Burgenland di 147 milioni di ATS (10,6 milioni di ECU), il progettato aiuto agli investimenti per elevare la capacità produttiva a 40 000 tonnellate e il progettato aiuto agli investimenti per il trasferimento degli impianti in un sito nel parco industriale: dimostrare che tali contributi saranno concessi in base e in conformità con regimi autorizzati o esistenti;
- 10) le spese di investimento: trasmettere il prospetto dettagliato delle spese di investimento e del calendario di attuazione, dimostrare l'ammissibilità delle spese sovvenzionate per ciascuna delle misure di aiuto di Stato notificate e trasmettere le relazioni di bilancio complete di LLG dal 1995 in poi;
- 11) le misure di aiuto di Stato notificate: fornire il quadro dettagliato del finanziamento e il calendario delle misure di aiuto di Stato;
- 12) la progettata fase di investimenti II nella quale LLG dovrebbe raddoppiare la propria capacità produttiva: indicare il termine ultimo entro il quale l'Austria attende il completamento degli investimenti ed elencare le misure di aiuto di Stato di cui l'Austria esigerebbe la restituzione qualora LLG non ultimasse la fase di investimenti II entro tale termine;
- 13) ulteriori misure di aiuti di Stato a favore di LLG non ancora notificate: provvedere alla loro notifica.

l'ambito di regimi di aiuti autorizzati o esistenti, ossia le garanzie, la cessione dei terreni e la fornitura di servizi di base, la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato Ce per accertare la compatibilità generale di tali misure con il mercato comune.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea nelle cause riunite C-324/90 e C-342/90 ("Deutsche Bundesregierung" e "Pleuger Worthington GmbH" contro Commissione delle Comunità europee), del 13 aprile 1994⁽¹⁴⁾, la Commissione può ingiungere allo Stato interessato, con una decisione provvisoria, di presentare tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune.

La Commissione ingiunge all'Austria di trasmetterle, entro un mese dalla ricezione della presente lettera, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutare la compatibilità delle suddette misure d'aiuto, e in particolare a fornirle informazioni dettagliate sui seguenti punti:

- 1) garanzie a fronte di contributi e prestiti per un importo di 692,5 milioni di ATS (50 milioni di ECU): indicare se LLG ha pagato delle commissioni e in caso positivo, dimostrare che tali commissioni corrispondono a quelle di mercato fornendo i tassi delle commissioni praticate da banche private o da persone fisiche;
- 2) prezzo di 60 ATS (4,3 ECU) al m² per il terreno: dimostrare che si tratta di un prezzo di mercato, precisare se gli ex-proprietari privati dei terreni hanno ottenuto prestazioni da parte dello Stato in connessione con la vendita dei terreni e spiegare come si concilia il prezzo di 60 ATS (4,3 ECU) per m² con l'informazione fornita dalle autorità austriache secondo cui BPH progetta di vendere le aree del parco industriale a 450 ATS (32,5 ECU) al m² con raccordo ferroviario e a 350 ATS (25,3 ECU) al m² senza raccordo ferroviario;
- 3) per accertare se WHS e ÖFWG sono imprese private: specificare il ruolo del Dr. Mauler e indicare se la società madre di ÖFWG è un'impresa privata o pubblica;

Per quanto riguarda le altre misure per le quali l'Austria non ha specificato se sono state concesse nel-

⁽¹⁴⁾ Racc. 1994, pag. I-1173.

- 4) prezzi dei servizi: dimostrare che i prezzi garantiti per la durata di trenta anni e l'indicizzazione dei prezzi in funzione della variazione media dei prezzi dell'energia elettrica negli Stati membri dell'UE corrispondono a prezzi di mercato; dimostrare che i prezzi fissi dei servizi tengono conto anche dei costi degli investimenti effettuati da WHS nella centrale di servizi e che i prezzi per lo smaltimento delle acque reflue tengono conto dei costi degli investimenti effettuati da WHS nell'apposito impianto del consorzio Jennersdorf, indicare le misure che assumerà il Land Burgenland per adempiere il suo obbligo nei riguardi di LLG qualora le aziende erogatrici di servizi, in particolare WHS, non siano disposte a fornire i servizi di base ai prezzi fissi per i prossimi trenta anni;
- 5) fornitura di gas naturale: dimostrare che WHS fornisce il gas naturale a ÖFWG alle stesse condizioni alle quali essa lo acquista da BEGAS;
- 6) per quanto riguarda il carattere o meno di investitori privati di WHS, EZH, ÖFWG, BPH e WiBAG, presentare le relazioni di bilancio degli ultimi tre anni e se necessario le previsioni, in modo da attestare che le imprese operano in forma redditizia;
- 7) trasmettere tutti gli accordi e i contratti stipulati fra il Burgenland e WiBAG, WHS, BPH, EZH, ÖFWG e BEGAS.

Se la Commissione non riceverà le informazioni richieste entro il termine fissato, essa adotterà una decisione sulla base delle informazioni in suo possesso.

La Commissione invita le autorità austriache a trasmettere tempestivamente copia della presente lettera al potenziale destinatario degli aiuti.

La Commissione desidera ricordare l'effetto sospensivo dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE e ribadire, come indicato nella sua lettera a tutti gli Stati membri del 22 febbraio 1995, che qualsiasi aiuto concesso illecitamente deve essere restituito dal beneficiario in base alle disposizioni di legge del suo Stato membro. Gli importi da restituire comprendono gli interessi corrispondenti al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti regionali e decorrenti dalla data di erogazione dell'aiuto fino alla data dell'effettiva restituzione.

La Commissione comunica al governo austriaco che essa informerà gli interessati, mediante pubblicazione della presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, dell'avvio della presente procedura. Inoltre essa informerà gli interessati degli Stati EFTA firmatari dell'accordo SEE mediante pubblicazione di una comunicazione nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, e l'autorità di vigilanza EFTA mediante invio di copia della presente lettera. Tutti gli interessati sono invitati a trasmettere le loro osservazioni entro il termine di un mese dalla data della pubblicazione.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni sulle misure in questione entro un mese dalla data della presente comunicazione al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione IV/H/2
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 98 16

Tali osservazioni saranno trasmesse alla Repubblica austriaca.

AVVISO IMPORTANTE AGLI UTENTI

Oggetto: Modifiche alla Gazzetta ufficiale serie L&C (GU L&C) 1999

Nel 1999, la GU L&C sarà disponibile sui supporti seguenti:

- Carta
- Microscheda
- CD-ROM, trimestrale
- Ibrido CD-ROM/Internet, mensile
- Basi dati commerciali CELEX (<http://europa.eu.int/celex>) e EUDOR (<http://eudor.eur-op.eu.int/>)
- Gratuitamente, su EUR-Lex (<http://europa.eu.int/eur-lex>) per i testi degli ultimi 45 giorni

CARTA

Per il 1999, l'abbonamento su carta alla GU L&C sarà di 840 €. L'aumento è necessario per coprire costi di produzione e spedizione.

COSTI SUPPLEMENTARI PER NUMERI ARRETRATI SU CARTA

Gli abbonati che fanno richiesta di edizioni arretrate su carta dopo il 1° aprile 1999 dovranno sostenere i costi supplementari di raccolta, archiviazione e spedizione che tali ordinazioni comportano per EUR-OP. Il costo delle edizioni arretrate sarà di 280 € (*) al mese, che rimane inferiore al costo totale dei numeri arretrati al prezzo di copertina. Per evitare tali costi, si raccomanda di rinnovare tempestivamente gli abbonamenti, ove possibile, o di acquistare l'ultima edizione del CD-ROM cumulativo GU EUR-Lex, al prezzo di 100 € (*) o 140 € (*), per coprire i mesi in questione.

GU L&C su CD-ROM

Un abbonamento trimestrale su CD-ROM, al prezzo di 396 € (*), offre sofisticati formati e possibilità di ricerca, nonché le informazioni bibliografiche contenute nella base dati Celex. Il prezzo promozionale 1998 per gli abbonati esistenti è stato abbandonato.

Sulla base del sistema EUR-Lex, un nuovo abbonamento ibrido Internet/CD-ROM sarà lanciato nel 1999 per la GU L&C al prezzo di 144 € (*). La pubblicazione avrà frequenza mensile, con possibilità di accesso ai file PDF sia su CD-ROM che sul sito Internet di EURO-Lex. Con un semplice clic, il CD-ROM permette di ottenere qualsiasi testo GU L&C pubblicato nel 1999, sia memorizzato sul CD-ROM che sul sito Internet.

Utilizzando la stessa tecnologia EUR-Lex, nella primavera 1999 sarà prodotto un CD-ROM monolingue contenente la raccolta completa della GU L&C per il 1998: prezzo

144 € (*). Una semplice versione dimostrativa sarà inviata a tutti gli abbonati alle versioni su carta e su microscheda ai primi di dicembre 1998. Una versione «pre-pubblicazione» più completa sarà inviata su richiesta alla fine di gennaio 1999.

Ambedue gli abbonamenti ibridi su CD-ROM trimestrali e mensili sono monolingue e cumulativi. È possibile ordinare anche singoli CD-ROM.

GU L&C Online

Oltre alla base dati giuridica Celex (<http://europa.eu.int/celex>), disponibile «pay per view» o su abbonamento di 960 € (*), e all'archivio EUDOR (<http://eudor.eur-op.eu.int/>), con prezzo per pagina, il testo integrale della GU L&C è disponibile gratuitamente per la durata di 20 giorni (prossimamente 45 giorni) sul sito Internet di EUR-Lex (<http://europa.eu.int/eur-lex>).

GU L&C SU MICROSCHEDE

L'abbonamento su microscheda continuerà nel 1999 ma sarà sostituito da un supporto elettronico nel 2000. Si prega di inviare eventuali osservazioni su questo cambiamento all'ufficio seguente: OP4, SALES UNIT, EUR-OP, 2 rue Mercier, L-2985 Lussemburgo, fax + 352 2929 42763.

SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Disponibile nel 1999 come segue:

- Abbonamento per 5 settimane, costo 492 € (*)
- Abbonamento per 2 settimane, costo 204 € (*)
- CD-ROM individuale, costo 2.50 € (*)
- on-line sulla base TED (<http://ted.eur-op.eu.int/>).

L'accesso a TED sarà gratuito a partire dal gennaio 1999.

L'utilizzazione del CD-ROM su reti locali (LAN) sarà gratuita a partire dal gennaio 1999. A partire dal 1° aprile 1999, l'opzione del facsimile (format PDF) attualmente compresa nel CD-ROM non sarà più disponibile, in seguito all'introduzione di una nuova versione, con interfaccia comune alla base TED. La nuova versione comporterà altri importanti miglioramenti, come nuovi campi e profili di ricerca e maggiore flessibilità.

DISPONIBILITÀ

Qualsiasi abbonamento alla GU, indipendentemente dal supporto, può essere effettuato presso qualsiasi membro delle reti di vendita tradizionali, off-line o su gateway dell'EUR-OP. Per l'elenco più recente degli indirizzi vedi infra, o indirizzo Internet

<http://eur-op.eu.int/en/general/s-ad.html>

(*) IVA esclusa.